

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE RINASCIMENTO 2.0

Allegato A)

STATUTO

Articolo 1 – Associazione e Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una Associazione Culturale sotto la denominazione "RINASCIMENTO 2.0", con sede in Parma (PR), Via Emilia Ovest, 42/C.

La Sede associativa potrà essere spostata, senza necessità di variare il presente Statuto. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Essa è fatta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno il cinquantuno per cento dei soci.

Articolo 3 – Scopi e finalità

L'Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica; si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti l'editoria, il campo artistico e letterario e la cultura in genere mediante anche la redazione e la pubblicazione di una rivista on line dedicata all'arte ed alla cultura contemporanea. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

- Pubblicare altre riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
- Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
- Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statuari;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Promuovere specifici progetti di innovazione della fruizione.

STATUTO

Per il conseguimento di questi fini, L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e ausiliaria attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Inoltre, sempre nel rispetto dello scopo associativo ed al fine del raggiungimento dello stesso, l'Associazione potrà: a) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari; b) prendere in locazione immobili, teatri, sale, uffici per l'esercizio delle proprie attività; c) avviare e stipulare accordi e convenzioni con Enti, Organismi sia pubblici che privati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate o ad esse strettamente connesse o accessorie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali elargizioni e contributi provenienti da chiunque, soci, non soci, enti pubblici e privati;
- da contributi di ogni tipo ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) versati dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
- dagli avanzi di gestione, dai redditi derivanti dal suo patrimonio e dagli introiti realizzati;
- da tutto quanto entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuare all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi economici ulteriori rispetto al versamento originario e al versamento della quota annua di iscrizione. Tali quote possono essere stabilite anche pari a zero a discrezione del Consiglio Direttivo.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale; i versamenti - anche liberi - sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, o quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5 – Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che per interesse culturale o per attività professionale o di studio, siano interessati all'attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri di ambo i sessi, senza limiti d'età. La partecipazione dei soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio nonché garanzia di democrazia.

I soci possono essere: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa o che, successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, contribuiscono e si impegnano al perseguimento

STATUTO

delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Sono Soci Sostenitori (o Promotori) coloro che contribuiscono gratuitamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all'assemblea senza diritto di voto.

Sono Soci Onorari coloro che vengono individuati dal Consiglio Direttivo; ciò non comporta oneri di carattere economico. Tali soci che possono essere Persone fisiche o giuridiche o anche Enti sono scelti in base al fatto che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o nell'ambito dello scopo sociale dell'Associazione stessa o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Potranno essere soci anche altre associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione.

I soci, ad esclusione dei soci sostenitori ed onorari, hanno il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei bilanci, e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine all'ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda (per il computo si applicano le norme dei termini giudiziari); in assenza di provvedimento di accoglimento entro il termine prescelto, essa si intende respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne le motivazioni.

La qualifica di socio viene acquisita a tutti gli effetti soltanto con il pagamento del contributo associativo, il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, con voto unanime, tenendo conto dei programmi di attività.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versamento della quota annuale ad ogni esercizio entro il 28 febbraio, per il mantenimento della qualifica di socio.

Gli aderenti possono in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dall'Associazione; salvo i casi di motivata giusta causa, il recesso ha efficacia quaranta giorni dopo la sua notifica.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento o di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve essere motivato.

La qualifica di Socio, di qualunque categoria esso sia, è intrasmissibile mortis causa.

Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto inerente la qualità di socio, e non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

Articolo 6 – Rimborsi spese

Per i soci e per coloro che agiscono in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, possono essere previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Aderenti all'Associazione formata dai soci fondatori e ordinari;
- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Vice Presidente;
- Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile successivo. Essa inoltre:



STATUTO

nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo; delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione; delibera sulle modifiche allo Statuto; approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività; delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dallo Statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Aderenti o da almeno 2 consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Parma.

La convocazione è fatta con lettera anche via email, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti i nominativi in indirizzo nel Libro degli Aderenti, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione deve giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione e devoluzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento, dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo o da un Aderente all'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, dura in carica 3 (tre) anni; viene eletto dall'Assemblea dei soci. Vengono dichiarati eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio. I membri che cessano per vari motivi dalla carica vengono sostituiti dai candidati non eletti per primi. Viene convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene

redatto apposito verbale. Elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- elegge nel proprio ambito il Vice Presidente;
- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- amministra il fondo sociale;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

STATUTO

In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea successiva, dove si provvederà alla elezione del nuovo consigliere, che resterà in carica per lo stesso residuo periodo del consigliere cessato. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento definitivo del Presidente il vice presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro trenta giorni, del Consiglio direttivo che procederà all'elezione del Presidente.

Articolo 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi ne sia impedito. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12 - Libri della Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13 - Esercizio sociale

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale. I bilanci e i rendiconti verranno pubblicati nell'albo dell'Associazione per 10 (dieci) giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione.

Articolo 14 - Scioglimento

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno il cinquantuno per cento dei soci.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile e di legge in materia in vigore.

Parma, 5 settembre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Davide Battistini

Andrea Fiore

Manlio Alberto Maggio

